

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 30/22/2012

Fatto e Diritto

Con istanza di rimborso Iva presentata il 14/11/2008 la società Fallimento Atitalia Group Srl chiedeva la restituzione del credito di euro 205.607,17 indicato al rigo RX 2 colonna 5 (Importo credito da utilizzare in detrazione e/o in compensazione) della dichiarazione Mod. IVA 2001 per l'anno d'imposta 2000, anno per il quale non era stato presentato il previsto Modello VR per la richiesta di rimborso.

Decorso 90 gg. dalla presentazione della suddetta istanza, la società impugnava il silenzio rifiuto sostenendo che l'istanza era stata presentata entro il termine di dieci anni previsto e chiedeva il rimborso di quanto richiesto.

L'Ufficio nelle sue deduzioni scritte chiedeva il rigetto del ricorso, osservando che il diritto alla restituzione deve intendersi soggetto al termine di decadenza biennale ai sensi dell'art. 21 DLgs 546/92, il quale pone un preciso limite temporale alla possibilità di sottoporre al giudizio delle Commissioni Tributarie domande di restituzione d'imposta.

Il termine in questione, nel caso di specie, è ampiamente decorso in quanto solo con istanza del 14/11/2008 la società ha avanzato richiesta di restituzione dell'importo indicato a credito nella dichiarazione per l'anno 2000.

All'udienza di discussione le parti si riportavano a quanto già dedotto in ricorso.

La Commissione esaminata negli atti rileva che per rimborsi IVA gli artt. 30 e 38 bis del DPR 633/72, l'art. 1 del DL 11/3/1997 n. 50 e i Decreti Ministeriali recanti l'approvazione dei modelli di dichiarazione chiariscono che il rimborso deve essere richiesto, oltre che con la dichiarazione annuale, anche con il "modello VR" da presentarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA. Infatti la presentazione del modello VR è condizione indispensabile per la richiesta del rimborso.

L'assenza del prescritto modello VR comporta l'onere della domanda di rimborso, che però è soggetta al termine di decadenza biennale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.546/92.

Nel caso di specie il termine biennale è ampiamente decorso in quanto solo con istanza del 14/11/2008 la ricorrente ha avanzato richiesta di restituzione dell'importo indicato a credito nella dichiarazione per l'anno 2000.

Ne consegue, pertanto, in base alle risultanze processuali, che questa Commissione respinge il ricorso.

Si ritiene, inoltre, che ricorrono giusti motivi di Compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.